



Allegato 2 – Elenco degli oneri informativi previsti dal decreto ministeriale 5 aprile 2018 e dalla presente circolare

ONERI INTRODOTTI ⁽¹⁾

1) Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo interno	DM 5 aprile 2018, art. 9, e punti 3 e 6 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Che cosa cambia per l'impresa

La domanda - completa del Piano d'impresa - deve essere presentata per via elettronica, utilizzando la procedura informatica a disposizione nel sito internet www.invitalia.it secondo le modalità, gli standard di *DSAN* e gli schemi ivi indicati.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero da uno dei proponenti dell'impresa costituenda o da un procuratore, muniti di apposita delega (da allegare).

Per le imprese già costituite la documentazione da allegare è la seguente:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) *DSAN* attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del *Decreto* e al punto 2 della presente circolare;
- c) *DSAN* in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del *Soggetto gestore*, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel caso in cui l'importo delle agevolazioni richieste sia uguale o superiore a 150.000,00 euro;
- d) qualora disponibile, copia dell'ultimo bilancio ufficiale ovvero ultime due situazioni contabili annuali;
- e) *DSAN* attestante la concessione o l'assenza di altri aiuti, ai sensi del *Regolamento de minimis*, durante l'esercizio finanziario in corso al momento della domanda e i due precedenti. La dichiarazione, redatta secondo lo standard reso disponibile nel sito internet www.invitalia.it, dovrà essere resa come aggiornamento anche al momento dell'eventuale concessione dell'aiuto. La mancata presentazione della dichiarazione o il superamento delle soglie previste comporta l'inammissibilità della domanda;
- f) *DSAN* attestante la classificazione del soggetto proponente quale *PMI*. La mancata presentazione della dichiarazione o il superamento delle soglie previste comporta l'inammissibilità della domanda.

Per le imprese non ancora costituite gli allegati a), b), c), e) e f) dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

¹ Trattandosi di un nuovo intervento, non si fa riferimento tecnicamente ad “oneri introdotti”, bensì ad “oneri informativi” normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.



L'impresa è tenuta ad inviare al *Soggetto gestore* eventuali precisazioni o chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione presentati entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena la decadenza della domanda di agevolazione presentata.

Nota Bene: l'impresa è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

2) Trasmissione determinazione di concessione firmata per accettazione

Riferimento normativo interno	DM 5 aprile 2018, art. 11 e punto 8 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

La determinazione di concessione delle agevolazioni deve essere restituita formalmente accettata a firma del legale rappresentante, tramite PEC indirizzata al *Soggetto gestore*, entro 30 giorni dal ricevimento, pena la decadenza dai benefici.

3) Domanda di anticipazione dei contributi in conto investimenti

Riferimento normativo interno	DM 5 aprile 2018, art. 12, e punto 9 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

Il soggetto beneficiario può chiedere, successivamente all'accettazione della determinazione di concessione delle agevolazioni e comunque entro 4 mesi dalla data della determinazione stessa, un'anticipazione nella misura del 30% dell'ammontare dei contributi concessi in conto investimenti, previa presentazione di:

- richiesta di anticipazione firmata dal legale rappresentante e redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal *Soggetto gestore* nel sito internet www.invitalia.it.
- idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del *Soggetto gestore*, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. La fideiussione deve essere rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni nel rispetto della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4075 del 05/02/2014 e deve essere redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal *Soggetto gestore* nel sito internet www.invitalia.it.



Laddove erogata, l'anticipazione è recuperata proporzionalmente nei singoli SAL, in sede di erogazione dei contributi in conto investimenti.

4) Domanda di erogazione dei contributi in conto investimenti			
Riferimento normativo interno	DM 5 aprile 2018, art. 12, e punto 9 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'erogazione del contributo in conto investimenti avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante la presentazione di Stati Avanzamento Lavori (SAL) di importo almeno pari al 30% dell'investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni. La modulistica relativa alla presentazione dei SAL in conto investimenti è resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.invitalia.it.

Tutte le richieste devono essere trasmesse al *Soggetto gestore* per via elettronica, utilizzando la procedura informatica a disposizione nel sito internet www.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi ivi indicati. Ciascuna richiesta deve riportare in allegato:

- a) *DSAN* a firma del legale rappresentante attestante:
 - i. che non sono in corso procedure esecutive o concorsuali a carico dell'impresa;
 - ii. che non sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della certificazione antimafia, laddove necessario;
 - iii. che permangono le condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;
- b) copia delle fatture d'acquisto fiscalmente valide relative agli investimenti presentati nel SAL;
- c) copia delle dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori dei beni d'investimento richiesti nel SAL redatte sulla base degli standard resi disponibili dal *Soggetto gestore*;
- d) copia degli strumenti di pagamento utilizzati;
- e) copia degli estratti conto bancari da cui si evincano gli addebiti relativi.

Contestualmente alla presentazione del primo SAL in conto investimenti, il soggetto beneficiario deve inviare copia di tutti i preventivi dei beni d'investimento ammessi. I preventivi devono essere intestati al soggetto beneficiario dai produttori o dai rivenditori prescelti, avere data non anteriore a 12 mesi dalla presentazione della domanda e riportare le specifiche tecniche dei beni descritti.

L'erogazione dei contributi richiesti nei SAL in conto investimenti intermedi è subordinata all'avvenuta positiva verifica delle spese, relativamente alla regolarità dei documenti presentati e alla congruità degli importi rispetto ai prezzi normali di mercato.

Il SAL in conto investimenti a saldo deve essere presentato entro 24 mesi dalla data della sottoscrizione da parte del soggetto beneficiario della determinazione di concessione delle agevolazioni, completo di tutti i documenti richiesti dalla stessa, in funzione della tipologia d'investimento ammesso.

L'erogazione delle agevolazioni in conto investimenti a saldo è subordinata all'esito positivo del sopralluogo di monitoraggio degli investimenti di cui ai punti 10.1 e 10.2 della presente circolare.



Laddove minore o uguale al 10% delle spese d'investimento ammesse, il SAL in conto investimenti a saldo deve essere presentato congiuntamente alla richiesta di erogazione della agevolazioni in conto gestione.

5) Domanda di erogazione dei contributi in conto gestione			
Riferimento normativo interno	DM 5 aprile 2018, art. 12, e punto 9 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

La richiesta di erogazione del contributo sulle spese di gestione può essere presentata a partire dalla richiesta del primo SAL in conto investimenti e non oltre 24 mesi dalla data di sottoscrizione da parte del soggetto beneficiario della determinazione di concessione, allegando la modulistica prevista:

- a) copia di tutti i documenti fiscalmente validi relativi alle spese ammesse alle agevolazioni, intestati al soggetto beneficiario e aventi data successiva alla presentazione della domanda;
- b) copia degli strumenti di pagamento utilizzati;
- c) copia degli estratti conto bancari da cui si evincano gli addebiti relativi.

L'erogazione delle agevolazioni in conto gestione effettivamente spettanti è subordinata all'esito positivo del sopralluogo di monitoraggio degli investimenti di cui ai punti 10.1 e 10.2 della presente circolare.

6) Fornitura di informazioni e dati e facilitazione dei controlli			
Riferimento normativo interno	DM 5 aprile 2018, art. 13, e punto 10 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal *Ministero* o dal *Soggetto gestore* allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.

In ogni fase del procedimento il *Ministero* e il *Soggetto gestore* possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini del monitoraggio dei programmi d'investimento agevolati, il soggetto beneficiario invia al *Soggetto gestore*, a partire dalla data di erogazione del saldo investimenti, con cadenza annuale e fino al terzo esercizio successivo, apposita *DSAN* a firma del legale rappresentante attestante



l'inesistenza delle cause possibili di revoca indicate nella determinazione di concessione delle agevolazioni e, in particolare:

- a) la presenza presso la sede agevolata dei beni strumentali finanziati;
- b) il perdurare del rispetto del vincolo di utilizzo delle immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate;
- c) la regolare esistenza e diretta conduzione dell'impresa agevolata;
- d) l'inesistenza di procedure concorsuali.

La mancata trasmissione di tale dichiarazione può comportare l'avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni.

7) Comunicazione delle variazioni

Riferimento normativo interno	Punto 11 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

Il soggetto beneficiario deve preventivamente comunicare, con adeguata motivazione, al *Soggetto gestore* variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti la localizzazione dell'iniziativa e/o il settore di attività inserito in domanda.

Il soggetto beneficiario deve, altresì, comunicare al *Soggetto gestore* le variazioni inerenti il programma degli investimenti ed ottenere la relativa autorizzazione, solo nel caso in cui afferiscano ad una compensazione tra le macrovoci, rimandando la valutazione di funzionalità e congruità del programma degli investimenti rispetto allo svolgimento dell'attività agevolata in fase di erogazione del SAL a saldo.

Nel caso in cui la verifica delle variazioni intervenute si concluda con esito negativo, il *Soggetto gestore* procede alla revoca delle agevolazioni di cui al punto 12 della presente circolare.